

ORGANISMO STRAORDINARIO

PER LA TEMPORANEA GESTIONE DELLE IPAB AI FINI DELLA
TRASFORMAZIONE IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ASP – PROVINCIA CHIETI
(ex Art. 21 comma 6 L.R. 17/2011)

SEDUTA DEL N.

**OGGETTO: : ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SAN GIOVANNI BATTISTA-
CHIETI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACCESSO E ATTIVITA' DI SOSTEGNO**

L'anno duemiladiciassette il giorno 28 del mese di Aprile arzo alle ore 09:00, nella sede degli Istituti

Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti, a seguito di auto-convocazione del
Presidente si è riunito l'Organismo Straordinario di cui all'art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	DE THOMASIS	SANDRA	PRESIDENTE	X	
2	DI BOSCIO	AUGUSTO	COMPONENTE	X	
				2	

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	SALVATORE	CARLO	PRESIDENTE		X
2	LA FRAZIA	VINCENZO	COMPONENTE		X
3	LABBATE	STEFANO	COMPONENTE		X
				-	3

Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Luisa Caramanico, incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Sandra De Thomasis, nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

L.R. 24 GIUGNO 2011 N. 17 (art. 21, c. 6 e segg.)

L'ORGANISMO STRAORDINARIO

Premesso che l'Ente è privo di un Regolamento che disciplini l'accesso in struttura da parte di parenti e/o persone che coadiuvano nelle attività di sostegno degli utenti;

Ritenuto necessario dotarsi di apposito Regolamento;

Con voti unanimi e palesi:

delibera

1. di approvare il Regolamento di accesso e attività di sostegno allegato al presente;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

REGOLAMENTO ACCESSO E ATTIVITA' DI SOSTEGNO

All'interno dell'Istituto è consentita la presenza dei familiari dei pazienti o dei/delle badanti privati/e fuori dell'orario di visite consentite, in tutti i casi in cui ci siano comprovate necessità assistenziali.

A) Accesso dei Familiari:

L'accesso dei familiari all'interno dell'Istituto fuori dell'orario di visita è possibile solo dietro richiesta motivata e deve essere autorizzata dal Direttore Medico (allegato 1). Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per opportunità organizzative dell'Ente o per inottemperanza della disciplina interna (allegato 3).

B) Accesso dei/delle Badanti:

nel caso in cui, su incarico del ricoverato o dei suoi familiari, il/la badante sia costituito da un conoscente, terzo prestatore, dipendente o socio di una ditta, il Direttore Medico della struttura rilascerà la preventiva autorizzazione in osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. tale attività non deve in nessun caso essere intesa come sostitutiva dell'assistenza sanitaria obbligatoria del personale dipendente ma come una implementazione della stessa;
2. il consenso è espresso dal Direttore Medico su richiesta scritta presentata dal ricoverato o da un suo familiare, nella quale dovrà anche essere indicato il nominativo del/della badante, le proprie generalità e l'esperienza professionale documentabile (allegato 2). Nel medesimo modulo il richiedente indica i limiti orari entro i quali l'attività dei/delle badanti dovrà essere autorizzata. Copia della autorizzazione del Direttore Medico verrà tempestivamente trasmessa alla Direzione Amministrativa dell'Ente. L'originale dell'autorizzazione dovrà essere inserita nella cartella clinica.
3. ogni rapporto, di qualsiasi natura, che dovesse intercorrere tra il badante e il ricoverato (o i familiari di quest'ultimo) deve essere direttamente regolato tra le parti e non coinvolge in nessun modo l'Istituto.
4. il/la badante deve essere persona con ottimi requisiti morali la cui professionalità deve essere documentabile; il/la badante deve osservare tutte le regole e le modalità di funzionamento dei reparti attenendosi alle prescrizioni dei sanitari e del restante personale di assistenza, a cui è tenuto a rivolgersi per qualsiasi esigenza. Devono inoltre essere rigorosamente rispettate tutte le norme espresse nello specifico disciplinare (allegato 4).

5. qualora l'attività fosse erogata da una ditta o da una cooperativa, queste dovranno inviare alla Direzione Amministrativa una esplicita richiesta scritta nella quale dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di seguito riportati:

- codice fiscale
- partita IVA
- iscrizione alla Camera di Commercio (l'iscrizione non è obbligatoria se l'attività è occasionale)
- copertura assicurativa per ciascun prestatore d'opera per responsabilità civile ed infortuni sul lavoro
- documento di riconoscimento in corso di validità.
- La ditta deve dotare il proprio personale di camici chiari, di colore azzurro, e di cartellini identificativi, rilasciati dalla società contenenti:
 - una foto tessera recente
 - cognome e nome
 - dicitura "Badante"
- il cartellino deve inoltre riportare chiaramente la ragione sociale della ditta di appartenenza.

La mancata osservanza da parte del/della badante di una delle prescrizioni del disciplinare allegato, o di quelle previste dal presente Regolamento, determina la revoca immediata dell'autorizzazione a frequentare i reparti sia al/alla badante singolo che alla ditta o cooperativa di riferimento. La Direzione Medica, il personale sanitario dell'Istituto, ognuno per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti a controllare la corretta osservanza del presente regolamento adottando, ove necessario, tutti i provvedimenti del caso.

Al fine di sollevare l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dalla presenza del badante, questi, allorché non sia dipendente di ditta o cooperativa, al momento dell'inizio dell'attività dovrà sottoscrivere una dichiarazione liberatoria secondo l'allegato.

Le badanti di nazionalità non italiana devono dichiarare una buona conoscenza della lingua italiana.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO

ATTESTA



- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 15 MAG. 2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 15 MAG. 2017



IL RESPONSABILE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 APR. 2017 perché:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio degli II.RR.AA. (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 15 MAG. 2017



IL RESPONSABILE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Chieti 15.05.2017

IL RESPONSABILE

